



**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024  
(Contratto Laboratorio di Analisi)**

**Contratto TRA**

La struttura privata **"BADINI MEDICAL CENTER S.C.R.L."** Cod. NSIS: AGG510 Partita IVA: 08099891213 Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA): con sede in San Sebastiano al V. (Prov: NA ; CAP: 80040 ) – Corso Garibaldi, n° 19 rappresentato/a dal/la sottoscritto/a **ROMANO GIUSEPPE, C.F. RMNGPP60D07M115Z** nato a Volla (NA) il 07.04.1960 e residente in Napoli alla via Pigna 182/C

come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL o della Regione che redige il presente atto;

il / la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d'Amministrazione e ed i poteri di rappresentanza, a data recente – oppure - copia autentica dello Statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni (*oppure: si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di concordato con continuità aziendale*);
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, che non sussistono le cause ostative previste artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, e più in generale le cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
- d) di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- e) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, come attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva – DURC prot. (INPS o INAIL) n. INPS\_39151100 del 08/01/2024 (data richiesta indicata nel DURC) ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale ASL NA 3 SUD con sede in Torre del Greco (NA) CAP 80059 Partita IVA: 06322711216 Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA) rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Russo, munito dei necessari poteri come da DGRC di nomina n. 800 del 29/12/2023, nella persona del suo delegato Dott.ssa Teresa Maria Stocchetti, Direttore del Distretto Sanitario n. 54, giusta delega deliberazione n. 34 del 10/01/2024,

**PER**

regolare per l'esercizio 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Laboratorio di Analisi (Patologia Clinica), ed i correlati limiti di spesa.

**PREMESSO**

- che con DGRC n. 800 del 29/12/2023 (*eventuale* nonché con delibera n. 140 DEL 30/01/2024 assunta dal Direttore Generale della sottoscritta ASL in attuazione delle disposizioni recate dalla stessa delibera della Giunta regionale) sono stati stabiliti i volumi di prestazioni ed i

**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Laboratorio di Analisi)**

correlati limiti di spesa per l'esercizio 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, per le prestazioni di Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi), suddivisi tra:

- Prestazioni non "R";
  - Prestazioni "R" come da allegato n. 2 al DCA n. 40 del 13.07.2010 e s.m.i., suddivise tra:
    - Tutte le prestazioni "R" di cui al punto 1.a) del DCA n. 101/2013, escluse le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013;
    - Solo le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013;
- che il presente contratto si uniforma ai nuovi schemi dei contratti ex art. 8-quinquies con gli erogatori privati accreditati, approvati dalla richiamata DGRC n. 800 del 29/12/2023.

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.

**Art. 2**

**(oggetto)**


Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di Patologia Clinica da erogarsi nell'anno 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa, stabiliti ai sensi delle delibere indicate in premessa.

**Art. 3**

**(quantità delle prestazioni)**

1. Il volume massimo delle prestazioni di Patologia Clinica, che la ASL prevede di dover acquistare nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023 dalla sottoscritta struttura privata, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 2023, è determinato come segue:

- a) n. **84.697** prestazioni non "R", di cui il **1% (UNO per cento)** per utenti residenti fuori regione;
- b) n. **1** prestazioni "R", escluse le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013, di cui il **1% (UNO per cento)** per utenti residenti fuori regione;
- c) n. **0** delle n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013, di cui il **1% (UNO per cento)** per utenti residenti fuori regione.



I bis Per l'esercizio 2024, in via provvisoria, il volume massimo delle prestazioni di Patologia Clinica, che la ASL prevede di dover acquistare nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024 dalla sottoscritta struttura privata, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 2024, è determinato come segue:

- a) n. **78.643** prestazioni non "R", di cui il **1% (UNO per cento)** per utenti residenti fuori regione;
- b) n. **1** prestazioni "R", escluse le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013, di cui il **1% (UNO per cento)** per utenti residenti fuori regione;
- c) n. **0** delle n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013, di cui il **1% (UNO per cento)** per utenti residenti fuori regione.

**Art. 4**

**(rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)**

1. Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa relativa al volume di prestazioni di Patologia Clinica, determinato all'art. 3, comma 1, è fissato in:

**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Laboratorio di Analisi)**

- a) € **299.511**, per l'anno 2023, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, di cui:
- 1) € **299.437** per le prestazioni non "R";
  - 2) € **73** per le prestazioni "R", escluse le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013; ed
  - 3) € **0** per le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013
- b) € **237.845**, per l'anno 2023, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, al netto della compartecipazione dell'utente (ticket e quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i.), di cui:
- 1) € **237.775** per le prestazioni non "R";
  - 2) € **70** per le prestazioni "R", escluse le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013; ed
  - 3) € **0** per le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013.

Rimane facoltà per la sottoscritta struttura privata di ridurre la spesa per le prestazioni "R" erogando maggiori volumi delle prestazioni non "R" nella maggiore misura necessaria per rispettare il limite di spesa complessivo ad essa assegnato

1.bis Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa relativa al volume di prestazioni di Patologia Clinica, determinato all'art. 3, comma 1, è fissato in:


- a) € **278.471**, per l'anno 2024, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, di cui:
- 1) € **278.398** per le prestazioni non "R";
  - 2) € **73** per le prestazioni "R", escluse le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013; ed
  - 3) € **0** per le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013
- b) € **221.196**, per l'anno 2024, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, al netto della compartecipazione dell'utente (ticket e quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i.), di cui:
- 1) € **221.126** per le prestazioni non "R";
  - 2) € **70** per le prestazioni "R", escluse le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013; ed
  - 3) € **0** per le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013.

Rimane facoltà per la sottoscritta struttura privata di ridurre la spesa per le prestazioni "R" erogando maggiori volumi delle prestazioni non "R" nella maggiore misura necessaria per rispettare il limite di spesa complessivo ad essa assegnato

2. Il limite di spesa lorda e netta, fissato al comma precedente (1 e 1 bis), in applicazione del criterio stabilito a tale riguardo dalle delibere richiamate in premessa, potrà essere utilizzato per utenti residenti fuori regione per una percentuale non superiore:

- a) al **1% (UNO per cento)** per le prestazioni non "R";
- b) al **1% (UNO per cento)** per le prestazioni "R", escluse le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013; ed
- c) al **1% (UNO per cento)** per le n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013.

3. I limiti di spesa fissati al comma precedente per i residenti fuori regione sono inderogabili. Al contrario, l'eventuale sotto utilizzo di tali limiti potrà essere speso per le prestazioni rese ai cittadini residenti in Campania, fermo restando il rispetto dei limiti complessivi di spesa stabiliti al precedente comma 1 e 1 bis. Inoltre, in ciascun esercizio:




**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Laboratorio di Analisi)**

- a) è consentita l'osmosi tra i limiti fissati nell'ambito delle prestazioni "R", tra "R non 7" e "7\_R"; mentre il sotto utilizzo del tetto di spesa complessivo, assegnato per le prestazioni "R", sarà attribuito ad incremento di pari importo del tetto di spesa assegnato per le prestazioni non "R" (e non viceversa);
  - b) qualora la somma degli importi riguardanti le prestazioni "R", stabiliti nel precedente comma 1 (e 1 bis), lettera a), punti 2) e 3), sia inferiore al 2% dell'importo totale del tetto di spesa LORDA, stabilito nel precedente comma 1 (e 1 bis), lettera a), è consentito incrementare la spesa lorda per le prestazioni "R" fino al 2% dell'importo totale del tetto di spesa LORDA, mediante una corrispondente riduzione della spesa per prestazioni "non R", tale da rispettare il complessivo tetto di spesa NETTA, stabilito nel precedente comma 1 (e 1 bis), lettera b), nonché i distinti vincoli di costo medio vigenti per i tre diversi raggruppamenti di prestazioni.
- 3 Per ciascun anno l'importo di cui al comma 1 (e 1 bis), lettera a), punto 1), relativo alle prestazioni NON "R", diviso per i corrispondenti volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, comma 1 (e 1 bis), lettera a), definisce il valore medio delle prestazioni non "R", da declinare in conformità alla classificazione delle strutture erogatrici in base alle tipologie funzionali e di complessità delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
- 4 La sottoscritta ASL dà atto che la sottoscritta struttura privata è attualmente classificata nella Tipologia "A" ai sensi del successivo art. 6, e che il valore medio delle prestazioni non "R", da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € 354, calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate periodo 01/01/2023 - 30/09/2023 dall'insieme delle strutture aventi la stessa classificazione.

**Art. 5**

**(criteri di remunerazione delle prestazioni)**

1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket e della quota ricetta (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con delibera della Giunta Regionale.
2. In ogni caso, tutti gli importi separatamente fissati nel precedente art. 4 quali limiti di spesa al netto del ticket e della quota ricetta per le prestazioni non "R", le prestazioni "R", escluse le prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013, e le 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013, costituiscono i limiti massimi di remunerazione, rispettivamente delle prestazioni non "R", delle prestazioni "R", escluse le suddette 7 "R", e delle prestazioni "R" rese anzidette, acquistate in ciascun esercizio dalla sottoscritta struttura privata accreditata, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui al medesimo art. 4, ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3. Al contrario, qualora sussista ancora capienza nei limiti di spesa al netto del ticket e della quota ricetta, l'ASL potrà acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti.
3. Al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i dodici mesi dell'anno solare, i limiti di prestazioni e di spesa sopra indicati (sempre considerati separatamente tra prestazioni non "R", le prestazioni "R", escluse le 7 "R", e le 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013) dovranno essere applicati dalla sottoscritta struttura privata nella misura di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese. Il rispetto di questo vincolo sarà verificato sul progressivo del valore economico, al netto della compartecipazione dell'utente, delle prestazioni rese nel corso dell'anno solare, con la seguente tolleranza: sarà consentito - alle condizioni di priorità sotto



**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Laboratorio di Analisi)**

specificate – che il suddetto importo cumulato raggiunga una eccedenza, rispetto alla somma dei dodicesimi del tetto di spesa netta per i mesi trascorsi, non superiore al 30% (50% se la sottoscritta struttura ha superato la soglia di 200.000 prestazioni nell'anno precedente) del tetto di spesa netta mensile, con l'obbligo di recuperare lo sfioramento al massimo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Le prestazioni che in ciascun mese solare eccederanno la suddetta condizione, non saranno remunerate. Parimenti, non saranno remunerate le prestazioni che, pur rientrando nel suddetto limite del 30% (50% se la sottoscritta struttura ha superato la soglia di 200.000 prestazioni nel 2022), siano state rese dopo l'esaurimento del dodicesimo mensile del tetto di spesa annuo e non abbiano l'indicazione di URGENTE o BREVE nella prescrizione del MMG ("U" = "Priorità Urgente", oppure "B" = "Priorità Breve", poi riportata nel campo "35.0: Livello di Priorità della richiesta" del FILE C). In sede di saldo annuale dei corrispettivi, l'ASL comunicherà l'eventuale extra tetto, riconosciuto liquidabile secondo i criteri stabiliti nella DGRC n. 800 del 29/12/2023 richiamata in premessa.

4. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e del punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16 giugno 2006, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al precedente art. 4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.
5. Le prestazioni eccedenti le capacità operative massime, riconosciute con le modalità e le procedure definite con le DGRC nn. 377/98, 1270 e 1272/2003, 491/06, e s.m.i. non potranno in alcun caso essere remunerate.

**Art. 6**  
**(Tavolo Tecnico)**

1. Le parti si danno atto che per monitorare e promuovere la compiuta e corretta applicazione del presente protocollo è istituito un tavolo tecnico composto da n. \_\_ membri di cui n. \_\_ designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n. \_\_ membri nominati dalla ASL, di cui un membro con funzione di coordinamento. Al tavolo tecnico partecipa obbligatoriamente il Referente del Nucleo Operativo di Controllo (NOC) della ASL per la specifica linea di attività per il controllo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, prevista dal DCA n. 103 del 06.12.2019 (pubblicato sul BURC n. 77/2019).
2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari di strutture ubicate nell'ambito territoriale della ASL.
3. Al tavolo tecnico aziendale spettano, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) monitoraggio MENSILE dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla ASL e con i monitoraggi effettuati a livello regionale, in attuazione del DCA n. 103 del 06.12.2019, in modo da acquisire elementi utili a favorire il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'art 4;



**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Laboratorio di Analisi)**

- b) esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici;
- c) esame dei conteggi del valore medio delle prestazioni NON "R", forniti dal coordinatore del tavolo tecnico, differenziato in base alle diverse tipologie funzionali delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell'ambito della stessa branca d'appartenenza secondo la classificazione seguente:


BRANCA	Tipologia A	Tipologia B	Tipologia C	Tipologia D
Patologia Clinica	Laboratori generali di base con o senza settori specializzati A1 e A2	Laboratori generali di base con almeno tre settori specializzati, escluso A6	Laboratori generali di base con almeno tre settori specializzati, incluso A6	Laboratori specializzati

- d) monitoraggio del valore medio per singolo centro privato e per l'insieme dei centri privati delle prestazioni "R", escluse le 7 "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013, e del raggruppamento delle n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013, ai fini della applicazione delle limitazioni specificate all'art. 8, comma 2, lettera b).

**Art. 7**

**(documentazione delle prestazioni e modalità di pagamento delle prestazioni)**


- La sottoscritta struttura privata si impegna a documentare l'attività sanitaria erogata a mezzo dei flussi informativi di cui al successivo art. 9, che costituiscono il riferimento anche per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. La fattura relativa alle prestazioni erogate in ciascun mese potrà essere emessa solo dopo il completamento delle operazioni di trasmissione dei dati di erogazione di cui al successivo art. 9 e dovrà essere accompagnata dall' *"attestazione delle operazioni registrate nel Sistema TS ai sensi del DM 2 novembre 2011"*, comprovante l'invio dei dati, utilizzando la funzionalità appositamente predisposta sul Sistema TS. In mancanza, l'ASL respingerà la fattura.
- A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari al 95% di un dodicesimo del tetto annuo di spesa al netto della compartecipazione, eventualmente maggiorato del valore economico netto del margine di tolleranza, riconosciuto liquidabile ai sensi del precedente art. 5, comma 3, a condizione che siano state correttamente e tempestivamente effettuate le trasmissioni giornaliere e mensili dei dati di erogazione di cui al comma precedente: in particolare, il File C mensile deve risultare uguale, per numero di prestazioni e valore economico, alla somma dei dati di erogazione trasmessi giorno per giorno nel FILE C giornaliero; e purché la fattura di acconto sia supportata dalla documentazione di una produzione complessiva liquidabile, cumulata dall'inizio dell'anno solare, non inferiore alla somma degli acconti già liquidati dall'inizio dell'anno solare (diversamente, l'acconto dovrà essere ridotto della eccedenza della produzione cumulata, rispetto alla somma degli acconti liquidati, fatta salva la possibilità di recupero nei mesi successivi).
- Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà a sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono ma, comunque, a non meno di trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranches come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre; entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno; entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre; entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. **Le eventuali**



**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Laboratorio di Analisi)**

decurtazioni per sfioramento del vincolo di costo medio (compreso il VMP MASSIMO prefissato per le prestazioni "R") saranno applicate dalla ASL a partire dal saldo del primo semestre, e saranno conguagliate in aumento o in diminuzione nei saldi successivi. In sede di saldo annuale dei corrispettivi, l'ASL comunicherà e pagherà anche l'eventuale extra tetto, riconosciuto liquidabile secondo i criteri stabiliti nella DGRC n. 800 del 29/12/2023 richiamata in premessa. Per il pagamento di ciascun saldo la sottoscritta ASL potrà richiedere l'emissione di apposite note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5, che dovranno essere ricevute dalla ASL almeno 15 giorni prima della scadenza di pagamento del saldo. L'eventuale recupero economico, collegato agli esiti dei controlli nei confronti della struttura privata, verrà effettuato da parte della ASL a conclusione delle procedure di controllo, indipendentemente dall'anno di erogazione delle prestazioni contestate. Pertanto la liquidazione di somme, effettuata in favore delle strutture private accreditate, si considera provvisoria fino alla chiusura delle operazioni di controllo o, in caso di contestazioni, fino alla risoluzione delle medesime.

4. Contestualmente all'acconto ed al saldo, qualora il soggetto privato sia una persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, la ASL provvederà ad effettuare le ritenute di legge ed il contestuale versamento dei contributi (come precisato nella nota del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità del 28 aprile 2008, prot. n. 360992).
5. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della struttura privata, il saldo delle fatture rese nei primi tre trimestri, per la parte corrispondente al superamento C.O.M. in maturazione, non sarà liquidato e dovrà essere stornato da apposite note di credito, salvo conguaglio in sede di saldo annuale.
6. A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito.
7. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturando in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
  - a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
  - b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
  - c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
  - d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
8. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima.
9. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiarerà espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo.





**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Laboratorio di Analisi)**

10. Ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto:

codice IBAN: IT 04C03 03203 415010000004417;


presso: CREDEM Via Simone Martini NAPOLI,

generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto: ROMANO GIUSEPPE nato a VOLLA il 07/04/1960 C.F. RMNGPP60D07M115Z impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.

**Art. 8**

**(variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti)**

1. Il coordinatore del tavolo tecnico di cui all'art. 6, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, sulla base dei dati relativi alle prestazioni erogate, aggiorna il valore medio delle prestazioni di cui al precedente art. 4, e lo comunica agli altri componenti del tavolo tecnico ed alla sottoscritta struttura accreditata.
  2. Allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate, non è consentito ad ogni singola struttura privata:
    - a) di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni (VMP) non "R", determinato secondo i criteri di cui all'art. 4 ed alle diverse tipologie funzionali di cui all'art. 6, comma 3, lettera c); il vincolo si applica in corso d'anno, sul progressivo delle prestazioni rese nel primo semestre, sul periodo gennaio - settembre e a saldo del consuntivo dell'intero esercizio, attraverso successivi conguagli in aumento o in diminuzione, come specificato nel precedente art. 7.
    - b) di superare i valori medi massimi del raggruppamento delle prestazioni "R", escluse le 7 "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013, e del raggruppamento delle n. 7 prestazioni "R" di cui al punto 1.b) del DCA n. 101/2013, che si confermano, rispettivamente, in euro **90,00** ed euro **125,00**.
- Il vincolo si applica in corso d'anno, sul progressivo delle prestazioni rese nel primo semestre, sul periodo gennaio - settembre e a saldo del consuntivo dell'intero esercizio, attraverso successivi conguagli in aumento o in diminuzione, come specificato nel precedente art. 7.
3. I divieti di cui al comma precedente sono tassativi e inderogabili. Eventuali situazioni particolari su proposta del tavolo tecnico e se ritenute dalla ASL meritevoli di apprezzamento, dovranno formare oggetto di una delibera del Direttore Generale della ASL di proposta di deroga da sottoporre all'approvazione della Regione.
  4. In caso di valutazione della ASL non concorde con quella della maggioranza degli altri componenti del tavolo tecnico, il parere di questi ultimi non è vincolante per la ASL, che procederà ai conseguenti adempimenti in difformità dal parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria.
  5. Al fine di evitare disparità di comportamento tra i vari tavoli tecnici e/o diseguaglianze applicative del presente contratto le AA.SS.LL. sono tenute a relazionare con cadenza trimestrale alla Direzione Generale per la Tutela della Salute - Commissione Regionale di Controllo, istituita dal DCA n. 103 del 06.12.2019, sulla attuazione degli adempimenti previsti dal presente protocollo, comprese le attività svolte nell'ambito del tavolo tecnico.






**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Laboratorio di Analisi)**

**Art. 9**  
**(debito informativo e CUP regionale)**

1. La sottoscritta struttura privata con la sottoscrizione del presente contratto si impegna:
  - a) ad entrare nel circuito della rete informatica denominata "SINFONIA" (Sistema **INFO**rativo saNità Campan**IA** di cui al DCA n. 34 del 29.03.2019 e s.m.i.), accettando fin d'ora che l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del Sistema CUP SINFONIA, attraverso agende informatizzate di prenotazione a carico del SSR, secondo il piano di attivazione progressivo delle branche specialistiche di cui al Piano regionale di estensione del CUP al privato accreditato, e secondo le nuove modalità operative ed evolutive che la Direzione Generale per la Tutela della Salute o la Giunta regionale potranno disporre. Tenuto conto dell'avanzamento progettuale dell'estensione del Sistema informativo CUP Sinfonia, tale disposizione dovrà essere attuata entro il 31 marzo 2024;
  - b) ad adempiere con diligenza e costanza ai propri debiti informativi - File C e flussi previsti dal DM 2 novembre 2011 (Ricetta Dematerializzata) e dall'art. 50, comma 5, della legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dagli appositi decreti e/o direttive del Direttore Generale per la Tutela della Salute;
  - c) ad alimentare il flusso giornaliero e mensile del File C fornendo le esatte informazioni su tutte le prestazioni erogate, prescritte su ricette dematerializzate e su ricette cartacee (c.d. ricette rosse) del SSN, secondo le specifiche previste dal disciplinare flussi regionali del progetto SINFONIA e, quindi, secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto del Direttore Generale per la Tutela della Salute n. 359 del 20.12.2019 e s.m.i.;
  - d) ad assicurare che il File C mensile sia uguale, per numero di prestazioni e valore, alla somma dei dati di erogazione giornaliera, trasmessi secondo le specifiche tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2011 e s.m.i. e dei dati di erogazione trasmessi con il flusso mensile art. 50, comma 5.
2. La sottoscritta ASL effettuerà i controlli, in relazione alle ricette dematerializzate delle prestazioni ambulatoriali erogate, attraverso la verifica dei dati elettronici resi disponibili dal Sistema TS con la lista delle ricette dematerializzate (NRE) erogate nel mese e registrate sul SAC, come sancito dal D.L. 78/2010 art. 11, comma 16 e quanto presente nel FILE C. In caso di irregolarità formali la struttura privata potrà procedere alla regolarizzazione dei flussi informativi, ove ancora possibile e consentito. Eventuali incongruenze potranno determinare la sospensione dei pagamenti finché non saranno state rimosse.
3. Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, l'ufficio preposto della ASL, sulla base dei controlli effettuati dal Nucleo Operativo di Controllo (NOC) ai sensi del DCA n. 103/2019, procederà a specifica contestazione, anche ai fini della eventuale decurtazione degli importi non dovuti.
4. La struttura privata è responsabile della completezza e qualità dei dati trasmessi. Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore, qualora non tempestivamente rimosso, costituisce giustificato motivo di sospensione del rapporto di accreditamento. In tal caso la sottoscritta ASL proporrà alla Regione con delibera motivata la sospensione dell'accREDITamento sino al permanere dell'inadempimento, fatta salva la possibilità che si giunga alla revoca dell'accREDITamento da parte degli organi competenti per grave inadempimento.



**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024**  
**(Contratto Laboratorio di Analisi)**

**Art. 10**

**(fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati)**

1. Al fine di garantire la trasmissione della documentazione sanitaria al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del cittadino, che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), ove previsto da norme nazionali o regionali, la sottoscritta struttura privata si impegna ad adempiere a quanto necessario, per garantire l'interoperabilità del proprio sistema informatico ai fini dell'invio al FSE dei dati del cittadino, con quanto realizzato dalla Regione in materia di specifiche tecniche e supporto informatico per i relativi test.
2. L'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico dovrà avvenire secondo le nuove Linee Guida FSE 2.0 ai sensi del Decreto Ministero della Salute del 20.05.2022 - *Linee Guida per l'Attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico* (G.U. n. 160 del 11.07.2022) e s.m.i.
3. Ai fini della corretta gestione dei dati personali delle prestazioni oggetto del presente contratto, la sottoscritta ASL, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare la sottoscritta struttura privata "*Responsabile del Trattamento*" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati. La nomina avverrà mediante la stipula di apposito contratto, recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, commi 3 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
4. La sottoscritta struttura privata, in qualità di "*Responsabile del Trattamento*" si impegna a garantire l'adozione delle misure tecniche e organizzative più adeguate, affinché il trattamento dei dati personali che le sono affidati dalla ASL sia conforme ai requisiti del citato Regolamento UE, e idoneo a tutelare i diritti degli interessati, secondo le indicazioni che verranno comunicate dalla ASL stessa e/o dalla Regione.

**Art. 11**

**(precisazione in ordine al valore giuridico dell'Ordine Elettronico)**

1. L'ordine di acquisto elettronico, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di emissione e trasmissione dei documenti, attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 (cd. *Nodo Smistamento Ordini in formato elettronico - NSO*), non costituisce riconoscimento giuridico della quantità e qualità delle prestazioni effettuate e/o da effettuare, ma è un mero strumento di regolarità e trasparenza amministrativa.
2. Pertanto, le prestazioni sanitarie eseguite dalla sottoscritta struttura privata ed il corrispondente valore economico saranno comunque soggette all'applicazione di tutti gli abbattimenti previsti dal presente contratto e/o da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali in materia di variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti, inclusi tutti i controlli della regolarità e dell'appropriatezza prescrittiva, nonché agli abbattimenti del fatturato liquidabile, necessari per assicurare il rispetto dei limiti di spesa fissati dal presente contratto (regressioni tariffarie e/o altre decurtazioni).

**Art. 12**

**(efficacia del contratto)**

1. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, nonché, in via provvisoria, all'esercizio 2024, in esecuzione delle delibere richiamate in premessa.
2. Il presente contratto sarà adeguato ad eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

**Art. 13**



**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024  
(Contratto Laboratorio di Analisi)**

**(norme finali)**

1. In caso di contenzioso con uno o più centri privati, la ASL valuterà l'eventuale rischio di soccombenza, effettuando – se del caso – appositi accantonamenti al fondo rischi a fronte delle somme in contestazione, fino alla definizione del contenzioso stesso.
2. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti.
3. La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere le delibere richiamate in premessa.

**Art. 14**

**(Clausola di salvaguardia)**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto.

li San Giorgio a Cremano, 06 / FEBBRAIO 2024

Timbro e firma della ASL  
**ASL NAPOLI 3 SUD**  
Il Direttore Generale  
Direttore Responsabile  
*Maria Stochetti*

Timbro e firma del Legale Rappresentante  
della struttura privata

**CONSORZIO**  
**"BADINI MEDICAL CENTER S.C.R.L."**  
Corso Garibaldi, 49  
S. Sebastiano al Vesuvio (Na)  
C.F.: 08099891213 - Tel. 081 7717143



Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. Sono da intendersi specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole di cui all'art. 7, comma 6: ("A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito"), l'art. 13, comma 2: "Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti", e l'intero art. 14 (Clausola di salvaguardia) del presente contratto, che si ripete per espressa accettazione:

**"Art. 14**

**(Clausola di salvaguardia)**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di

**Allegato A\6: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024  
(Contratto Laboratorio di Analisi)**


determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.

2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporanei, circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto.

Timbro e firma della ASL  
ASL NAPOLI 3 SUD  
Il Direttore Generale  
DISTRETTO SOCIOSANITARIO 54  
Il Direttore Responsabile  
Dott.ssa Teresa Maria Stornetti

Timbro e firma del Legale Rappresentante  
della struttura privata

CONSORZIO  
"BADINI MEDICAL CENTER S.C.R.L."  
Corso Garibaldi, 19  
S. Sebastiano al Vesuvio (Na)  
C.F.: 08099891213 - Tel. 081 7717143



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39151100	Data richiesta	08/01/2024	Scadenza validità	07/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BADINI MEDICAL CENTER S.C.R.L.
Codice fiscale	08099891213
Sede legale	CORSO GARIBALDI N 19 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA 80040

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

**BADINI MEDICAL CENTER  
S.C.R.L.**



C52QFQ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) CORSO GARIBALDI 19 CAP 80040
Domicilio digitale/PEC	badini2017@pec.it
Numero REA	NA - 932415
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	08099891213
Partita IVA	08099891213
Forma giuridica	societa' consortile a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	29/05/2015
Data iscrizione	11/06/2015
Data ultimo protocollo	08/12/2023
Amministratore Unico	ROMANO GIUSEPPE Rappresentante dell'Impresa

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	27/06/2018
Attività prevalente	laboratori di analisi cliniche
Codice ATECO	86.90.12
Codice NACE	86.9
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	12.000,00
Addetti al 30/09/2023	4
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	2
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	-

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	9


(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote





# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA



## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
3 Capitale e strumenti finanziari .....	7
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	7
5 Amministratori .....	8
6 Attività, albi ruoli e licenze .....	9
7 Aggiornamento impresa .....	9

## 1 Sede

**Indirizzo Sede legale**

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)  
CORSO GARIBALDI 19 CAP 80040

**Domicilio digitale/PEC**

badini2017@pec.it

**Partita IVA**

08099891213

**Numero repertorio economico  
amministrativo (REA)**

NA - 932415

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

**Registro Imprese**

Codice fiscale e numero di iscrizione: 08099891213

Data di iscrizione: 11/06/2015

**Estremi di costituzione**

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA,  
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma

**Sistema di amministrazione**

Data atto di costituzione: 29/05/2015

**Oggetto sociale**

comitato direttivo (in carica)

LA SOCIETA' CONSORTILE, CHE HA SCOPO MUTUALISTICO, INTENDE REALIZZARE UNA  
ORGANIZZAZIONE COMUNE PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE  
FASI

DELLE RISPETTIVE IMPRESE. ESSA AGISCE NELL'INTERESSE DELLE STESSE ED  
OPERA CON

...

**Poteri da statuto**

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA: A) O DA UN AMMINISTRATORE UNICO, B) O DA  
UN

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE MEMBRI SECONDO QUANTO  
DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA. L AMMINISTRATORE UNICO  
O I

...

**Estremi di costituzione**

**Iscrizione Registro Imprese**

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08099891213

del Registro delle Imprese di NAPOLI

Data iscrizione: 11/06/2015

**sezioni**

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 11/06/2015

Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 09/12/2023

**informazioni costitutive**

Denominazione: **BADINI MEDICAL CENTER S.C.R.L.**  
Data atto di costituzione: **29/05/2015**

**Sistema di amministrazione e controllo**

**durata della società**

Data termine: **31/12/2050**

**scadenza esercizi**

Scadenza primo esercizio: **31/12/2015**

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: **60**

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: **amministratore unico**

**organi amministrativi**

**comitato direttivo (in carica)**

**Oggetto sociale**

LA SOCIETA' CONSORTILE, CHE HA SCOPO MUTUALISTICO, INTENDE REALIZZARE UNA ORGANIZZAZIONE COMUNE PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE FASI DELLE RISPETTIVE IMPRESE. ESSA AGISCE NELL'INTERESSE DELLE STESSE ED OPERA CON LO SCOPO DI REALIZZARE SINERGIE E RAZIONALIZZARE LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA' CONSISTENTE ESCLUSIVAMENTE NELLE PRESTAZIONI DI MEDICINA DI LABORATORIO PRIVATE ACCREDITATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. IN PARTICOLARE LA SOCIETA' CONSORTILE HA LA FUNZIONE DI AGGREGARE I SINGOLI CONSORZIATI IN UNA "RETE" CHE RAGGIUNGA I REQUISITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 502/92, COME INTEGRATO DALLA LEGGE N. 133/2008, E DAL DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 109 DEL 19 NOVEMBRE 2013 (D.C.A. 45/2014) ED OTTENGHA, CONSEGUENTEMENTE, L'ACCREDITAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE POTENDO COSI' EROGARE ATTRAVERSO I PROPRI CONSORZIATI PRESTAZIONI DI MEDICINA DI LABORATORIO. ALL'UOPO NELLA SOCIETA' CONSORTILE VI SARANNO PIU' CONSORZIATI CHE SVOLGERANNO ATTIVITA' DI PRE E POST ANALITICA ED UN UNICO CONSORZIATO CHE FUNGERA' DA LABORATORIO CENTRALIZZATO PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI CLINICI COSI' COME PREVISTO E CONSENTITO DALLA NORMATIVA SOPRA RICHIAMATA. IN PARTICOLARE LA SOCIETA' CONSORTILE POTRA' EFFETTUARE LE SEGUENTI ATTIVITA':

- LA PRODUZIONE DELLE ATTIVITA' ANALITICHE SANITARIE, CORRISPONDENTI AGLI ESAMI CHIMICO-CLINICI RICHIESTI DAI CONSORZIATI
- LA EROGAZIONE, IN NOME PROPRIO MA PER CONTO DEI CONSORZIATI, DI PRESTAZIONI SANITARIE NELL'AMBITO DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA E ACCREDITATA CON IL S.S.N., ED IN PARTICOLARE DI PRESTAZIONI AFFERENTI LA BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA IN REGIME DI ACCREDITAMENTO CON IL S.S.N. E PRIVATISTICO, LA ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE CENTRALIZZATI NEL RISPETTO DEI CRITERI E REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE ( D.LGS. N.502/92 E S.M.I) E QUELLA REGIONALE, LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI CONSORZIATI, MIGLIORANDO LE CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI DEGLI STESSI.

PERTANTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PREDETTI SCOPI SI PREFIGGE DI:

- ORGANIZZARE LA RETE DI LABORATORI SECONDO IL MODELLO STABILITO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTUATIVA DELL'ART.1, COMMA 796, LETTERA O) DELLA L.296/2006;
- OTTENERE L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CON IL S.S.R. PER LA BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA SECONDO I CRITERI E I REQUISITI FISSATI DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI;
- SOTTOSCRIVERE ANNUALMENTE IL CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N.502/92 E S.M.I PER LA BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA;
- ASSUMERE COMMESSE DI LAVORO DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI;
- PARTECIPARE A GARE AD EVIDENZA PUBBLICA O DI ALTRA NATURA PER L'EROGAZIONE E LA PRODUZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO;
- ASSEGNARE AI CONSORZIATI L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN GENERALE, ED IN PARTICOLARE DELLE PRESTAZIONI DI LABORATORIO SECONDO IL MODELLO DI RETE PREDISPOSTO E APPROVATO DALLA ASL DI COMPETENZA TERRITORIALE E DALLA REGIONE;
- DIFENDERE CON EVENTUALI AZIONI LEGALI GLI INTERESSI DEGLI ASSOCIATI NEI CONFRONTI DEI TERZI;

- AGGIORNARE E FORMARE TUTTO IL PERSONALE E I COLLABORATORI DI TUTTE GLI ASSOCIATI PER LA CONOSCENZA, L'EVOLUZIONE E L'USO CONDIVISO DI METODICHE, TECNOLOGIE CON RELATIVI PROTOCOLLI, RIVOLTI ALLA UTILIZZAZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE AZIENDALI;

- COSTITUIRE UN SITO INFORMATICO DEL CONSORZIO, TRAMITE CONNESSIONE WEB, PER USI ISTITUZIONALI, FORMATIVI ED EDUCATIVI, INFORMATIVI, DI PRENOTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE, DI PUBBLICAZIONE DEI REFERTI, DI ELABORAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, GESTIONALE, E PER TUTTI GLI ALTRI SCOPI TECNICI E COMMERCIALI IN GENERE;

- INDIVIDUARE FORME COLLABORATIVE E PREDISPORRE CONTRATTI, DESTINATI ALLA RICERCA ED ALLA SPERIMENTAZIONE DIRETTE AD IMPRESE, PROFESSIONISTI, ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, AGGREGAZIONI ED ALTRE RETI DI LABORATORI, NAZIONALI, EUROPEE ED EXTRA EUROPEE, OPERANTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' COERENTI CON QUELLE SVOLTE DAGLI ASSOCIATI;

- ORGANIZZARE GRUPPI DI ACQUISTO E/O COMUNQUE DI UN SISTEMA FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI PROCEDURE DI ACQUISTO A PREZZI STANDARD DI BENI E SERVIZI UTILI E NECESSARI ALLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO.

- INDIVIDUARE I VOLUMI E LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI MINIME E MASSIME CHE OGNUNO DEGLI ASSOCIATI DOVRA' ESSERE IN GRADO DI EROGARE, NONCHE' DELLE METODOLOGIE UTILIZZATE E DEI PREZZI MINIMI E MASSIMI APPLICATI, ANCHE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI ACCREDITAMENTO CON IL SSN;

- PROMUOVERE L'ADDESTRAMENTO E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE ALLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO E AGLI ASSOCIATI;

- ORGANIZZARE LA RACCOLTA DI NOTIZIE SULLA CLIENTELA E LO SCAMBIO DI NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE TRA GLI ASSOCIATI E DARE AD ESSI IDONEA ASSISTENZA RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA;

- CURARE, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, LE INIZIATIVE E GLI ATTI CHE RIGUARDANO L'AMMODERNAMENTO DELLE SINGOLE IMPRESE ASSOCIATE;

- SVOLGERE ALTRE ATTIVITA' CHE SIANO STRETTAMENTE CONNESSE A QUELLE SOPRA ELENCAE E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, ECONOMICHE, TECNICHE E LEGALI CHE SIANO NECESSARIE ED UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI PREDETTI; NONCHE' COMPIERE OGNI ALTRO ATTO AVENTE PER OGGETTO IL PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITA'.

PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' SI DOTERA' DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI DI LEGGE E POTRA' COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI CONNESSE ALL'ATTIVITA' PRINCIPALE, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA' E CONSORZI, AI SENSI E NEI LIMITI DI LEGGE, E COMUNQUE COME ATTIVITA' NON PREVALENTE, MA ESCLUSIVAMENTE ACCESSORIA E STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NE' RIVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE IN MATERIA DAL DECRETO LEGISLATIVO 385/93 E CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL D.LGS. 58/98, E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

RESTA TASSATIVAMENTE ESCLUSA OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' PROPRIA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI CHE, OVE EVENTUALMENTE NECESSARIA, SARA' SVOLTA PERSONALMENTE, DIRETTAMENTE E SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DI PROFESSIONISTI ABILITATI AI SENSI DI LEGGE, NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA.

PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUO OGGETTO, LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI E FUTURE, NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARIE.

## Poteri

### poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA: A) O DA UN AMMINISTRATORE UNICO, B) O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE MEMBRI SECONDO QUANTO DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA. L'AMMINISTRATORE UNICO O I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA E SCELTI ANCHE TRA NON SOCI, SALVO CHE LA CARICA DEBBA ESSERE AFFIDATA A COLORO CHE SIANO SOCI PER DISPOSIZIONE INDEROGABILE DI LEGGE;; ESSI RESTANO IN CARICA PER TUTTO IL TEMPO CHE VERRA' STABILITO ALL'ATTO DELLA NOMINA E QUINDI ANCHE A TEMPO INDETERMINATO E SONO RIELEGGIBILI. LA GESTIONE DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO CHE E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DI LEGGE. ART.15) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SCEGLIE TRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE SE QUESTI NON E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SALVI I DIVIETI DI LEGGE, PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDO IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA, AI SENSI DI LEGGE. LE DECISIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SONO

ADOPTATE CON METODO COLLEGIALE. IL CONSIGLIO SI RADUNA SIA NELLA SEDE DELLA SOCIETA', SIA ALTROVE (PURCHE' NEL TERRITORIO DELLO STATO) NEI TERMINI DI LEGGE E TUTTE LE VOLTE CHE IL PRESIDENTE LO GIUDICHI NECESSARIO O QUANDO NE SIA FATTA DOMANDA SCRITTA DA UNO DEI SUOI MEMBRI CON SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA ISCRIVERE NELL'ORDINE DEL GIORNO. IL CONSIGLIO VIENE CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON LETTERA RACCOMANDATA DA SPEDIRSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA - E, NEI CASI DI URGENZA, CON TELEGRAMMA DA SPEDIRSI ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA - AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO E, SE NOMINATO, DELL'ORGANO DI CONTROLLO, AI RISPETTIVI DOMICILI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DOVRA' INDICARE IL LUOGO, IL GIORNO E L'ORA DELLA RIUNIONE STESSA, NONCHE' GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. SARANNO TUTTAVIA VALIDE, ANCHE SE NON CONVOCATE CON LE FORMALITA' DI CUI SOPRA, LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUALORA SIANO PRESENTI TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO E, SE NOMINATO, DELL'ORGANO DI CONTROLLO. PER LA VALIDITA' DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI. LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI PRESENTI. SONO FATTE SALVE LE DIVERSE O PIU' ELEVATE MAGGIORANZE INDEROGABILMENTE PREVISTE DALLA LEGGE. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CONSTERANNO DA VERBALE AI SENSI DI LEGGE. ART.16) LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO, A SECONDA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO, ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE DELEGHE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE PROCURATORI "AD NEGOTIA" PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

**poteri associati alla carica di  
Amministratore Unico**

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTIVITA' CONSORTILI TRANNE QUELLE CHE PER LEGGE O PER STATUTO SONO RISERVATI ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA. A SOLO TITOLO ESEMPLIFICATIVO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTA:

- A) CURARE LE ESECUZIONI DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA;
- B) DELIBERARE SULL'ASSUNZIONE DEI SERVIZI, DISTRIBUIRNE ED ASSEGNARNE L'ESECUZIONE ALLE IMPRESE CONSORZiate;
- C) STIPULARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI DI OGNI GENERE INERENTI ALLE ATTIVITA' CONSORTILI;
- D) STABILIRE L'AMMONTARE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 19 E DI DETERMINARE LA MISURA DEI RELATIVI CONTRIBUTI CONSORTILI IN SEDE CONSUNTIVA;
- E) PROPORRE ALL'ASSEMBLEA LA MISURA DELLE QUOTE DI AMMISSIONE PER LE NUOVE CONSORZiate, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO DEI SINDACI OVE NOMINATI;
- F) STABILIRE LA MISURA DELLE MULTE E DELLE PENALITA' DI CUI ALL'ART. 5;
- G) REDIGERE IL BILANCIO;
- H) COMPILARE I REGOLAMENTI INTERNI;
- IL) VIGILARE SULL'OSSERVANZA DA PARTE DELLE CONSORZiate DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO DAI REGOLAMENTI INTERNI E DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI CONSORTILI;
- M) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI CONSORTILI;
- O) DELIBERARE CIRCA L'AMMISSIONE AL LA SOCIETA' CONSORTILE DI ALTRE IMPRESE, E IL RECESSO, LA DECADENZA E L'ESCLUSIONE DI QUELLE CONSORZiate;
- P) TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI;
- Q) NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI AFFARI.

PER PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI SEGUITO INDICATE QUALI:

- ASSUNZIONI E DIMISSIONI DI PERSONALE DA INQUADRARE PRESSO GLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI;
- TRASFERIMENTO DI SEDI E INSTAURAZIONE DI SEDI SECONDARIE;
- ACQUISTO DI ATTREZZATURE STRUMENTALI STRATEGICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE;
- ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
- RICHIESTA E CONCESSIONE DI FIDI BANCARI E/O OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E/O LUNGO TERMINE ;
- INSTAURAZIONE DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI CON COMPENSI A CARICO DELLA SOCIETA'
- SCELTA E SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI CON DITTE FORNITRICI;

L'AMMINISTRATORE DOVRA' OTTENERE UNA PREVENTIVA DELIBERA ASSEMBLEARE ADOTTATA CON I QUORUM DELIBERATIVI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE SE DEROGANTE ALLE DISPOSIZIONI CODICISTICHE.

## Altri riferimenti statuari

modifiche statuarie, atti e fatti  
soggetti a deposito

PRESA ATTO DEL RECESSO DELLA SOCIETÀ "LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE BAGLIO S.R.L." DALLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "BADINI MEDICAL CENTER S.C.R.L.", GIUSTA LE MOTIVAZIONI PREVISTE ALL'ART.5) DEL VIGENTE STATUTO  
\*\*\*\*\*  
PRESA ATTO DEL RECESSO DELLA SOCIETÀ "LABORATORIO ANALISI CLINICHE DI VINCENZO G. & C. S.A.S. DI ANTONIO DI VINCENZO" DALLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "BADINI MEDICAL CENTER S.C.R.L.", GIUSTA LE MOTIVAZIONI PREVISTE ALL'ART.5) DEL VIGENTE STATUTO  
\*\*\*\*\*

## 3 Capitale e strumenti finanziari

**Capitale sociale in Euro**

Deliberato: 12.000,00

Sottoscritto: 12.000,00

Versato: 3.000,00


Conferimenti in denaro

**Conferimenti e benefici**

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

## 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 11/10/2019**



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
M.C. DI ROMANO GIUSEPPE S.A.S. 05304600637	6.000,00	50 %	proprietà
LABORATORIO MIZAR S.A.S. DI ROMANO GIUSEPPE 06319860638	6.000,00	50 %	proprietà



**Elenco dei soci e degli altri  
titolari di diritti su azioni o  
quote sociali al 11/10/2019**  
capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
12.000,00 Euro

**Proprieta'**

**LABORATORIO MIZAR S.A.S. DI  
ROMANO GIUSEPPE**

Quota di nominali: 6.000,00 Euro  
Di cui versati: 1.500,00  
Codice fiscale: 06319860638  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
NAPOLI (NA) VIA VINCENZO SCALA 28 CAP 80128

**Proprieta'**

**M.C. DI ROMANO GIUSEPPE S.A.S.**

Quota di nominali: 6.000,00 Euro  
Di cui versati: 1.500,00  
Codice fiscale: 05304600637  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) CORSO GARIBALDI 19 CAP 80040

**Variazioni sulle quote sociali  
che hanno prodotto l'elenco  
sopra riportato**  
pratica

Data deposito: 11/10/2019  
Data protocollo: 11/10/2019  
Numero protocollo: NA -2019-146901

**5 Amministratori**

**Amministratore Unico**

**ROMANO GIUSEPPE**

**Rappresentante dell'impresa**

**Organi amministrativi in carica**  
comitato direttivo

Numero componenti: 1

**Elenco amministratori**

**Amministratore Unico**  
**ROMANO GIUSEPPE**

Rappresentante dell'impresa  
Nato a VOLLA (NA) il 07/04/1960  
Codice fiscale: RMNGPP60D07M115Z  
NAPOLI (NA)  
VIA PIGNA 182/C CAP 80128

*domicilio*

*carica*

**amministratore unico**

Data atto di nomina: 15/06/2018  
Data di prima iscrizione: 11/06/2015  
Durata in carica: a tempo indeterminato  
Data presentazione carica: 16/07/2018



6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	4
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	27/06/2018
Attività prevalente	LABORATORI DI ANALISI CLINICHE

Attività

inizio attività (informazione storica) Data inizio dell'attività dell'impresa: 27/06/2018

attività prevalente esercitata dall'impresa LABORATORI DI ANALISI CLINICHE

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente Codice: 86.90.12 - laboratori di analisi cliniche  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa (codice di fonte Agenzia delle Entrate)

attività esercitata nella sede legale LABORATORI DI ANALISI CLINICHE

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività Codice: 86.90.12 - laboratori di analisi cliniche  
Importanza: primaria Registro Imprese (codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Addetti (elaborazione da fonte INPS) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023  
(Dati rilevati al 30/09/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	5	4	4	4
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	5	4	4	4

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	5	4	4	4
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	5	4	4	4

7 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 08/12/2023



# Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PROTOCOLLO N. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0298284\_20230921

CODICE FISCALE 08099891213

SEDE LEGALE CORSO GARIBALDI 19 - 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO(NA)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART.91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE";

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AGGIORNATE ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011;

VISTA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DA APPLICARE FINO AL 31 DICEMBRE 2021;

## SI INFORMA

CHE A CARICO DELLA SU INDICATA DITTA BADINI MEDICAL CENTER S.C.R.L. E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA, NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 84, COMMA 4, LETTERE A), B) e C) DEL CODICE ANTIMAFIA.

LA PRESENTE COSTITUISCE INFORMAZIONE LIBERATORIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76.

Data

21/09/2023